

3.12.2. Il Comitato è al corrente del fatto che la Commissione ha già avviato delle discussioni con molti dei 33 firmatari della convenzione sui modi e

mezzi per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in tutta l'Europa, e sottolinea la grande importanza di tale azione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1984.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
François CEYRAC

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione delle derrate e degli ingredienti alimentari

(84/C 206/02)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 312 del 17 novembre 1983, pagina 3.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il 21 novembre 1983, il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale, in base all'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, sull'argomento summenzionato.

Procedura

La sezione «ecologia, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha adottato il presente parere il 26 e 27 aprile 1984, sulla base della relazione presentata dalla sig.ra. A. Williams.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nel corso della 217^a sessione plenaria (riunione del 23 maggio 1984) il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il seguente parere:

1. Il Comitato ritiene che alla protezione della salute, della sicurezza e del benessere dei consumatori vada data la massima priorità: la proposta di direttiva costituisce dunque un passo nella giusta direzione ed è coerente con i principi generali relativi ai solventi definiti nella direttiva 73/241/CEE⁽¹⁾ concernente i prodotti di cacao e di cioccolato e nella direttiva 77/436/CEE⁽²⁾ relativa agli

estratti di caffè e di cicoria. Esso giudica tuttavia opportuno formulare delle osservazioni che ritiene importanti e che pensa debbano essere prese in considerazione.

Osservazioni generali

2. Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana

2.1. Il Comitato giudica positivamente i dati e il parere sui solventi elaborati dagli esperti del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, organo indipendente riconosciuto a livello internazionale. Tale documentazione è pubblicata nella relazione EUR 7421 (11^a serie).

(¹) Direttiva 73/241/CEE del 24 luglio 1973 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (articolo 5) (GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23).

(²) Direttiva 77/436/CEE del 27 giugno 1977 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria (articolo 3) (GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20).

2.2. Il Comitato si rammarica dunque che quanto indicato dal Comitato scientifico non venga adeguatamente considerato nella proposta della Commissione: infatti, in alcuni casi, le condizioni fissate dalla Commissione risultano meno rigorose di quelle proposte dal Comitato scientifico e, in un caso (soluzione anidra di ammoniaca), è stato aggiunto un nuovo elemento sul quale il Comitato scientifico non si è pronunciato (vedi l'allegato I al presente parere, dove si elencano le diverse discordanze).

2.3. Data l'importanza che la proposta di direttiva riveste per la salute e la sicurezza pubblica, il Comitato sottolinea la necessità di un'azione più rapida. In particolare, il Comitato insiste perché la Commissione non attenda indefinitamente il risultato di ulteriori consultazioni e ricerche, ma presenti la proposta di direttiva basandosi sui dati migliori attualmente disponibili, nonché sulle raccomandazioni contenute nel presente parere.

3. Criteri specifici

3.1. Nel preambolo e negli articoli 4 e 5 della proposta si afferma che vanno «stabiliti» e «specificati» i criteri di purezza sia generali che specifici per i solventi da estrazione.

3.2. Tuttavia, poiché dei criteri specifici non sono stati ancora stabiliti, il Comitato si chiede se la proposta di direttiva in esame potrà avere un qualsiasi valore pratico qualora venga adottata senza che prima siano stati introdotti dei criteri di purezza. In mancanza di questi, la valutazione tossicologica non ha alcun fondamento. I criteri di purezza devono dunque essere introdotti contemporaneamente alla proposta stessa, possibilmente utilizzando come base le specificazioni di qualità dei prodotti alimentari utilizzati dai fabbricanti.

Osservazioni particolari

4. Residui inevitabili

4.1. La proposta si applica ai solventi da estrazione utilizzati nella preparazione di derrate o di ingredienti alimentari (articolo 1); non viene fatta alcuna distinzione tra il tenore massimo accettabile di residui contenuti nei prodotti alimentari destinati alla vendita al dettaglio e i residui contenuti negli

ingredienti alimentari utilizzati nel processo di produzione, alcuni dei quali vengono anche venduti al consumatore (vedi allegato — parte II, colonna 4).

4.1.2. Il Comitato ritiene che vi sia confusione per quanto riguarda le conseguenze di tale situazione per l'industria e che nell'allegato andrebbe fatta una distinzione tra il massimo accettabile di residui nelle vendite o negli scambi a livello industriale e a livello della vendita al consumatore finale.

4.1.3. In particolare, il Comitato teme che, se applicato a livello industriale, tale massimo accettabile di residui possa provocare la scomparsa dal mercato di alcune industrie o costringere delle imprese a ricorrere ad altri solventi da estrazione, possibilmente meno innocui.

4.1.4. Il Comitato propone dunque che la parte II dell'allegato venga modificata nel modo seguente:

«Alle voci "benzina solvente leggera" e "propan-1-olo", nella colonna 4, la definizione dei massimi dei residui per quanto riguarda la preparazione di prodotti proteici e di farine sgrassate, dovrebbe essere "20 mg/kg nell'alimento finale contenente l'ingrediente" anziché "20 mg/kg nel prodotto proteico o nella farina"».

4.2. Nell'articolo 1 la proposta di direttiva definisce i solventi da estrazione come sostanze che, sebbene «rimosse», possono lasciare residui la cui presenza viene indicata come «tecnicamente inevitabile».

4.2.1. Il Comitato ritiene che non vada dato per scontato che tali residui siano inevitabili, in quanto la futura ricerca tecnologica potrebbe smentire tale affermazione, riducendo a zero il minimo dei residui.

4.2.2. Sarebbe dunque preferibile eliminare dalla proposta di direttiva questo concetto di inevitabilità e definire un solvente di estrazione come un solvente che lascia residui nella quantità minima consentita dai migliori livelli tecnologici del momento. I residui devono comunque rimanere al di sotto dei massimi indicati nell'ultima colonna della parte II dell'allegato.

5. Periodo di notifica

5.1. La proposta di direttiva prevede che le disposizioni relative alle sostanze elencate nell'articolo 2,

paragrafo 4, saranno riesaminate entro 5 anni dalla notifica della direttiva stessa.

5.2. Il Comitato ritiene che tale periodo sia troppo lungo e vada sostanzialmente ridotto. Si propone una riduzione da 5 a 3 anni

6. *Elenco positivo*

6.1. Il Comitato concorda con il principio dell'elenco positivo così come definito negli articoli 2 e 7 in base al quale le sostanze menzionate nell'elenco sono autorizzate, mentre quelle non menzionate non lo sono. Ciò è in accordo con la posizione espressa dal Comitato su precedenti proposte di tipo analogo (¹).

6.2. Il Comitato rinvia nuovamente all'allegato al presente parere, nel quale vengono indicate una serie di discordanze; in particolare giudica anomalo che due sostanze, l'acetato di butile e il propano-2-olo, — che il Comitato scientifico considera temporaneamente accettabili — vengano incluse nella parte I dell'allegato alla proposta di direttiva nella categoria «solventi da estrazione le cui condizioni di impiego non sono specificate». Esso propone dunque che tali sostanze vengano riclassificate.

6.3. Il Comitato ritiene tuttavia che andrebbe introdotta una procedura semplice e non burocratica che consenta di aggiungere all'elenco positivo nuovi solventi identificati attraverso la ricerca.

7. *Deroghe*

7.1. Il Comitato rileva che in base all'articolo 3 uno Stato membro può, con una deroga, autorizzare l'impiego nel proprio territorio di solventi da estrazione che non figurano nell'elenco positivo definito nella proposta di direttiva, a condizione che lo noti-fichi alla Commissione entro due mesi.

7.2. L'articolo 3 stabilisce inoltre che i documenti giustificativi devono essere presentati alla Commissione entro tre anni. Il Comitato ritiene che tali documenti dovrebbero essere presentati contempo-

aneamente alla notifica iniziale, e non con un ritardo che può arrivare fino a tre anni.

8. *Campionatura*

8.1. Il Comitato prende atto del disposto degli articoli 5 e 8 relativo alla definizione delle procedure e dei metodi di campionatura e di analisi dei solventi da estrazione, ma richiama l'attenzione sul fatto che dal punto di vista dei consumatori è necessario che gli opportuni test vengano effettuati al livello della vendita al dettaglio, come pure in altre fasi della catena di produzione alimentare.

9. *Procedura di votazione a maggioranza qualificata*

9.1. Il Comitato ritiene che in questo caso particolare i poteri del Comitato permanente per i prodotti alimentari andrebbero chiaramente definiti e non lasciati eccessivamente ampi.

9.2. Ciò sarebbe conforme all'articolo 2 della decisione 69/414/CEE del Consiglio, che istituisce il Comitato permanente, nella quale si stabilisce:

«Il Comitato esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni adottate dal Consiglio nel settore dei prodotti alimentari, nei casi e alle condizioni in esse previste».

10. *Esportazioni e importazioni*

10.1. Il Comitato non giudica necessario affermare esplicitamente che la proposta di direttiva non si applica alle esportazioni, in quanto ciò può avere unicamente l'effetto di incoraggiare lo smercio di prodotti meno puri sui mercati esteri.

10.1.1. Il Comitato ritiene preferibile che su tale questione venga fatto il ragionamento inverso: le norme comunitarie sono di applicazione a meno che un paese terzo non stabilisca norme specifiche e obbligatorie relative ai solventi da estrazione, ai prodotti alimentari o agli ingredienti importati.

10.1.2. Il Comitato propone dunque che il paragrafo 2, dell'articolo 10, venga modificato o soppresso.

10.2. D'altra parte, per quanto riguarda i controlli all'importazione, il Comitato riconosce che la Comunità non può promulgare delle leggi sui solventi per conto di paesi terzi ma esprime la propria preoccupazione circa il fatto che in tal modo dei solventi prodotti in paesi terzi e non corrispondenti per difetto alle norme proposte per la Comunità potranno entrare nel mercato comunitario.

(¹) 1. Coloranti (GU n. C 113 del 7. 5. 1980).
2. Conservanti (GU n. C 348 del 31. 12. 1980).
3. Aromatizzanti (GU n. C 138 del 9. 6. 1981).

10.3 La Commissione dovrebbe richiamare l'attenzione degli Stati membri sulla responsabilità che incombe loro di garantire, con opportuni provvedi-

menti, che non vengano importati da paesi terzi prodotti alimentari contenenti solventi in quantità superiori alle norme CE.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1984.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
François CEYRAC

ALLEGATO

Vengono indicate qui di seguito le raccomandazioni del Comitato scientifico dei prodotti alimentari che non sono chiaramente e specificamente riprese nella proposta della Commissione (le citazioni sono tratte dal documento EUR 7421, pag. 6 e seguenti, secondo l'ordine seguito nell'allegato alla proposta della Commissione, parte I e II).

Allegato alla proposta della Commissione

PARTE I

(i) *Acetato di butile*

«Il Comitato ritiene provvisoriamente accettabile l'impiego di tale sostanza come solvente da estrazione».

(ii) *Propano-2-olo*

«Il Comitato ritiene accettabile, a titolo provvisorio, l'impiego di tale composto come solvente da estrazione».

(iii) *Acetone*

«Il Comitato raccomanda che la specificazione comprenda un limite di 10 ppm per l'ossido di mesitile. Ritiene accettabile l'impiego di tale sostanza come solvente da estrazione negli alimenti, purché i residui non superino 5 mg/kg dell'alimento quale viene considerato».

(iv) *Protossido d'azoto*

«La specificazione dovrebbe escludere la presenza di altri ossidi di azoto».

Allegato alla proposta della Commissione

PARTE II

(i) *Etere dietile (etere etilico) (1)*

«La specificazione dovrebbe contenere i limiti relativi a determinati stabilizzanti».

(ii) *Benzine solventi leggere*

«È necessaria una specificazione indicante i limiti degli idrocarburi alifatici insaturi e degli idrocarburi aromatici policiclici».

Tale sostanza viene descritta dal Comitato scientifico nel modo seguente: «È difficile stabilire una specificazione di questa sostanza, comprendente una miscela di idrocarburi alifatici saturi con un intervallo di distillazione specifico, contenente fino al 50 % di esano e differenti quantità

(1) Termine usato nella relazione del Comitato scientifico.

di eptano». Questa descrizione della «benzina solvente leggera» andrebbe confrontata con quella data in una nota in calce alla parte II dell'allegato alla proposta della Commissione.

(iii) *Propano-1-olo*

«Il Comitato ritiene accettabile l'impiego di tale composto come solvente da estrazione a titolo provvisorio se i residui causati dal suo impiego nell'alimento, quale viene consumato, non superano 5 mg/kg».

(iv) *Etilmetil chetone (metiletilchetone)*

«Il Comitato raccomanda che nella specificazione sia stabilito il limite di 50 mg/kg per l'esano nel metiletilchetone».

Il Comitato scientifico non fa alcuna osservazione sulla seguente sostanza, inclusa nella parte II dell'allegato alla proposta della Commissione:

«Soluzione anidra di ammoniaca in metanolo, etanolo, propan-1-olo, propan-2-olo e butan-2-olo».

Parere in merito ad un progetto di raccomandazione del Consiglio relativa all'adozione di un libretto sanitario europeo d'urgenza

(84/C 206/03)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 21 del 28 gennaio 1984.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

In data 10 gennaio 1984 il Consiglio ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al progetto di cui sopra.

Procedura

La sezione «ecologia, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere il 26 aprile 1984, sulla base della relazione del sig. Edouard Brassier.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il 23 maggio 1984, nel corso della 217^a sessione plenaria, il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il seguente parere:

1. Il Comitato condivide senza riserve il punto di vista espresso dal Parlamento europeo nella risoluzione del 13 ottobre 1981 relativa all'istituzione di un libretto sanitario europeo d'urgenza.

Esso approva pertanto la raccomandazione presentata a questo proposito dalla Commissione al Consiglio.

2. Infatti, si osserva attualmente un aumento costante della mobilità di una parte della popolazione della Comunità, che comprende persone che soffrono di malattie gravi o croniche (8 %-10 %). In caso di incidente o di malattia verificatisi durante uno spostamento di natura professionale o turistica, queste persone possono aver bisogno di cure mediche rapide e adeguate.

2.1. In tali circostanze può capitare che il malato o